

# **REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI**

(Approvato con deliberazione C.C. n. 16/2008)

Sommario

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.**

Articolo 1 - Oggetto.

Articolo 2 - Responsabilità

Articolo 3 - Competenze.

Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico.

## **TITOLO II - NORME DI POLIZIA MORTUARIA**

Articolo 5 - Ammissione nelle strutture cimiteriali

Articolo 6 - Inumazione.

Articolo 7 - Esumazioni ordinarie

Articolo 8 - Esumazioni straordinarie

Articolo 9 - Tumulazione.

Articolo 10 - Estumulazione

Articolo 11 - Camera mortuaria

Articolo 12 - Ossario comune

Articolo 13 - Cinerario comune

Articolo 14 - Collocazione di cippi, lapidi e ornamentazioni in campo comune

Articolo 15 - Tombe abbandonate

Articolo 16 - Traslazioni.

Articolo 17 - Divieto di inserzioni pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie.

Articolo 18 - Orario di apertura e chiusura dei cimiteri

Articolo 19 - Disciplina dell'ingresso nei cimiteri.

Articolo 20 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

## **TITOLO III - CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI..**

Articolo 21 - Ammissione nelle strutture cimiteriali.

Articolo 22 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione.

Articolo 23 - Conservazione delle urne cinerarie ...

Articolo 24 - Affidamento delle ceneri....

Articolo 25 - Dispersione delle ceneri .

## **TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI**

Articolo 26 - Oggetto e regime delle concessioni

Articolo 27 - Durata delle concessioni

Articolo 28 - Requisiti per l'ammissibilità della richiesta di concessione di loculi, ossari e cinerari in colombari. ....

Articolo 29 - Requisiti per l'ammissibilità della richiesta di concessione di tombe private.

Articolo 30 - Titolarità della concessione cimiteriale.

Articolo 31 - Concessione di tombe private - Atto per la concessione cimiteriale.

Articolo 32 - Riuso di posto salma per tumulazione ...

Articolo 33 - Benemeranza..

Articolo 34 - Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri

Articolo 35 - Subentro di concessione cimiteriale..

Articolo 36 - Dichiarazione di abbandono per incuria.

Articolo 37 - Revoca della concessione..

Articolo 38 - Decadenza della concessione.

Articolo 39- Adempimenti conseguenti la decadenza della concessione

Articolo 40 - Estinzione della concessione di loculi ed ossari .

Articolo 41 - Rinuncia .

Articolo 42 - Retrocessione .

Articolo 43 - Rinnovo o proroga di concessione cimiteriale..

Articolo 44 - Collocazione di lapidi nei colombari

Articolo 45 - Manutenzione delle sepolture private .

#### **TITOLO V – SERVIZIO LAMPADE VOTIVE**

Articolo 46 – Gestione del servizio.

Articolo 47 – Domanda di abbonamento, durata, scadenza tariffa.

Articolo 48 – Lavori di manutenzione.

Articolo 49 – Interruzioni o sospensione di corrente.

Articolo 50 – Divieti.

Articolo 51 – Riserva.

Articolo 52 – Reclami.

Articolo 53 – Decesso del titolare del contratto: variazione dell'intestazione.

#### **TITOLO VI - TARIFFE**

Articolo 54 - Servizi gratuiti ed a pagamento.

Articolo 55 - Pagamento delle operazioni cimiteriali

Articolo 56 - Ambito di applicazione tariffe

Articolo 57 - Tariffa dei servizi cimiteriali

Articolo 58 - Pagamento della tariffa .

Articolo 59 - Salma di persona indigente od appartenente a famiglia bisognosa.

Articolo 60 - Salma per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Articolo 61 - Competenze ed adempimenti

#### **TITOLO VII - NORME TECNICHE**

Premesse

Articolo 62 - Premessa...

Articolo 63 - Organizzazione esterna dei cimiteri..

Articolo 64 - Commercio in prossimità dei cimiteri..

Modalità di progettazione

Articolo 65 - Abbattimento delle barriere architettoniche..

Articolo 66 - Dimensionamento e spazi di manovra ...

Monumenti e lapidi

Articolo 67 - Posa di lapidi a terra o in loculi, ossari, cinerari o cippi ...

Articolo 68 - Modalità di realizzazione di sepolture private.

Articolo 69 - Accesso al cimitero per lavori.....

Articolo 70 - Esecuzione di lavori riguardanti le tombe....

Articolo 71 - Modalità dei lavori .....

Articolo 72 - Costruzione di sepolture private ...

#### **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 73 - Sanzioni..

Articolo 74 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 75 - Abrogazioni di norme

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

Oggetto

*Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, alla legge 130 del 30 marzo 2001, alla L.R. 29 del 31 maggio 2004, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, di Polizia Mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, la*

*concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata e le norme di comportamento all'interno dei cimiteri sotto indicati, e dei locali annessi:*

- a) *Cimitero del Giardino* *Cimitero principale*
- b) *Cimitero di San Piero*
- c) *Cimitero di San Niccolò*
- d) *Cimitero di San Michele*

*La pianificazione cimiteriale, comprendente i relativi piani regolatori cimiteriali comunali, per quanto concerne gli aspetti normativi e disciplinari fa riferimento al presente Regolamento oltre che alla normativa comunale urbanistica ed edilizia.*

*Le presenti norme, nelle sole parti riguardanti: l'ammissione ed accessi nel cimitero, le concessioni cimiteriali e la luce votiva.*

## **Articolo 2**

### **Responsabilità**

*Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.*

*Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia direttamente che indirettamente, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.*

*I soggetti che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.*

## **Articolo 3**

### **Competenze**

*Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale il quale si avvale degli organi preposti della Azienda Sanitaria Locale per quanto di specifica competenza igienico sanitaria.*

*I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti direttamente in economia, ovvero il Comune provvede nelle forme di gestione riconosciute dalla legge in materia di servizi, ovvero anche tramite la Concessione di LL.PP. ex legge 109/94 e s.m.i*

*Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni alla presente normativa, con il regolamento di cui al D.lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..*

## **Articolo 4**

### **Atti a disposizione del pubblico**

*Presso il Cimitero principale e presso l'Ufficio di Stato Civile, per quanto riguarda i cimiteri periferici, è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. n.285/90 e s.m.i. che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.*

*Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico in tutti i cimiteri:*

- a) *l'orario di apertura e chiusura;*
- b) *l'elenco delle sepolture soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;*
- c) *l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;*
- d) *l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;*
- e) *ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.*

## **TITOLO II**

### **NORME DI POLIZIA MORTUARIA**

## **Articolo 5**

### *Ammissione nelle strutture cimiteriali*

*Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme, i resti ossei e sono conservate le ceneri di persone:*

*a) decedute nel territorio del Comune di Agliana;*

*b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza, nonché i defunti residenti nei Comuni limitrofi, tuttavia compresi nei confini geografici delle Parrocchie delle parrocchie del Comune di Agliana;*

*c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990 e s.m.i.;*

*d) aventi il coniuge o i parenti fino al 2° grado residenti nel Comune.*

*Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.*

*La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Agliana.*

*La sepoltura di qualsiasi tipologia è soggetta a richiesta effettuata da chi ne ha diritto od interesse; qualora nessuno faccia richiesta per la sepoltura di un defunto vi provvederà il Comune supponendo l'abbandono della salma per disinteresse da parte dei famigliari.”*

## **Articolo 6**

### *Inumazione*

*I cimiteri hanno campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.*

*Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria e s.m.i..*

## **Articolo 7**

### *Esumazioni ordinarie*

*Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco trascorsi almeno dieci anni dalla inumazione*

*Si informeranno i cittadini delle suddette scadenze in occasione della ricorrenza dei defunti, affiggendo avvisi all'ingresso dei cimiteri, ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare o tramite altre forme di pubblicità ritenute idonee come le pubbliche affissioni.*

*I congiunti interessati ad effettuare una verifica dello stato di mineralizzazione della salma per disporre della ricomposizione dei resti mortali, dovranno presentare domanda presso l'Ufficio Cimiteri del Comune, con pagamento delle tariffe vigenti.*

*Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate telefonicamente alle persone che hanno presentato la domanda di cui sopra.*

*A coloro che abbiano diritto è consentito di assistere all'operazione di verifica.*

*Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione per un ulteriore periodo di due anni e, al fine di garantire un regolare ciclo di rotazione e riutilizzo delle fosse, si dovrà introdurre nella fossa sostanze che facilitino la decomposizione delle salme come previsto dalle normative vigenti.*

*In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia. Gli operatori cimiteriali hanno l'obbligo di informare gli aventi diritto di questa facoltà.*

*Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari, o chi ne ha interesse*

*e diritto, facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle. Queste ultime operazioni sono assoggettate a tariffa. Eventuali esumazioni saranno autorizzate solo se la richiesta dei familiari prevede lo spostamento dei resti presso altro comune, con pagamento delle tariffe vigenti.*

### **Articolo 8**

#### **Esumazioni straordinarie**

*L'esumazione di una salma è straordinaria, ed avviene in presenza di personale incaricato dalla A.S.L., qualora richiesta, dai familiari o chi ne ha interesse e diritto, prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione.*

*Può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione o per cremazione. E' altresì consentita la esumazione straordinaria nel caso in cui la salma debba essere trasferita in altro cimitero ovvero in altro Comune.*

*Si può effettuare solo nei mesi previsti dalle normative vigenti e non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere.*

### **Articolo 9**

#### **Tumulazione**

*Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o da privati in apposite aree o zone del cimitero per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.*

*Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente Regolamento.*

*Le sepolture a tumulazione possono essere anche costruite da concessionari, in zone appositamente assegnate e in tal caso sono oggetto di specifica concessione in base alle modalità di cui al presente Regolamento.*

*Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme e le eventuali speciali prescrizioni tecniche previste dalle normative vigenti*

### **Articolo 10**

#### **Estumulazione**

*Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione.*

*Le estumulazioni straordinarie si distinguono in:*

*a) estumulazioni finalizzate alla movimentazione del feretro per traslazione ad altra sepoltura anche presso altri cimiteri ovvero altri Comuni;*

*b) estumulazione destinata al recupero del posto salma; in questo caso potrà avvenire solo se trascorsi 20 anni dalla sepoltura, ai sensi del comma 3 dell'Articolo 86 del D.P.R. 285/90 e s.m.i.; in tal caso, se da questa operazione si constata la presenza di salma inconsunta (resto mortale), questi potrà essere ritumulato nello stesso loculo oppure inumato a ciclo ridotto di 5 anni, oppure ancora, indirizzato alla cremazione.*

*c) Estumulazione per cremazione del defunto, tale operazione potrà essere effettuata anche prima dei 20 anni dalla sepoltura.*

*L'Estumulazione è un'operazione cimiteriale che si esegue su richiesta dei familiari o avente titolo relativamente alla salma.*

*Le Estumulazioni straordinarie possono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui si stiano svolgendo indagini per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico.*

*Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere.*

### **Articolo 11**

#### **Camera mortuaria**

*Il Cimitero principale è dotato di una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di quelle salme esumate od*

*estumulate ovvero, quando per esigenze varie, anche se trattasi di "resti mortali", "resti ossei" e/o "urne cinerarie".*

#### **Articolo 12**

##### Ossario comune

*Tutti i cimiteri comunali possono essere dotati di ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.*

*Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte nel "Cimitero principale"; inoltre, se nei cimiteri periferici sono stati esauriti gli spazi disponibili, si utilizzerà l'ossario comune del "Cimitero principale".*

*I "resti ossei" che non possono avere immediata sistemazione vengono collocati in deposito provvisorio nella camera mortuaria del "Cimitero principale".*

#### **Articolo 13**

##### Cinerario comune

*Tutti i cimiteri comunali possono essere dotati di un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.*

*Le urne cinerarie che non possono avere immediata sistemazione vengono collocate in deposito provvisorio nella camera mortuaria del "Cimitero principale".*

#### **Articolo 14**

##### Collocazione di cippi, lapidi e ornamentazioni in campo comune

*Al momento della sepoltura verrà collocata una sistemazione provvisoria costituita da un recinto in legno con un cippo sulla quale verrà applicata una targhetta con nome, cognome, data di nascita, data di morte del defunto.*

*Sulle sepolture in campo comune i familiari potranno collocare lapidi, copritomba in materiale lapideo, secondo le disposizioni tecniche indicate dall'Ufficio competente.*

*E' vietata la posa in opera delle lapidi, copritomba in materiale lapideo ed altri ornamenti fino a che non siano trascorsi almeno quindici mesi dall'inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno.*

*Lapidi, cippi e, ornamentazioni funerarie in genere dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione.*

*Gli uffici competenti potranno d'ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette, previa comunicazione ed avvertimento agli interessati e concedendo tre mesi di tempo per provvedervi.*

*E' consentita agli aventi diritto, dietro richiesta scritta, la possibilità di riutilizzare in campo, solamente per altre sepolture di propri defunti, le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni del presente articolo ed, in particolare, il divieto di posa in opera fino a che non siano trascorsi almeno quindici mesi dalla inumazione e comunque fino ad avvenuto assestamento del terreno.*

*Nel caso in cui in seguito alla rimozione delle lastre sepolcrali, i copritomba e altri ornamenti, non venga fatta espressa richiesta scritta da parte dei familiari/aventi titolo del loro riuso, tali manufatti e/o ornamenti diverranno di proprietà dell'Amministrazione, che provvederà alla loro distruzione e smaltimento ovvero alla conservazione (immagazzinamento o esposizione) quando trattasi di opere di pregio artistico, storico o se riferito a personaggio illustre o comunque se ritenute testimonianze importanti per la documentazione della memoria storica del luogo.*

*Il permesso di montaggio del copritomba sarà concesso previo pagamento delle tariffe vigenti.*

#### **Articolo 15**

##### Tombe abbandonate

*In caso di tombe abbandonate in seguito ad accertamento come nei disposti del successivo Titolo VI, qualora venga liberato un loculo o i loculi di Tomba di famiglia, in quanto le salme e/o i resti mortali o ceneri ivi tumulate sono stati rimossi per essere deposti in campo comune, ossario*

*comune o cinerario comune, il loculo o la Tomba di Famiglia rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.*

#### **Articolo 16**

##### **Traslazioni**

*Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resto mortale o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri del Comune e fuori Comune.*

*Nel caso in cui venga richiesta una traslazione di una salma proveniente da un loculo a concessione perpetua, attraverso la sua retrocessione al Comune, verrà corrisposta una tariffa di "retrocessione" pari al 75% della tariffa di concessione in vigore alla data del rilascio per un manufatto simile, come nei disposti del successivo Articolo 42.*

#### **Articolo 17**

##### **Divieto di inserzioni pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie**

*Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie.*

#### **Articolo 18**

##### **Orario di apertura e chiusura dei cimiteri**

*I cimiteri sono aperti al pubblico negli orari resi pubblici mediante avvisi affissi presso tutti i cimiteri comunali. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari.*

*L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.*

*Laddove sono installati gli appositi strumenti tecnici l'avviso di chiusura viene dato mediante segnale acustico 15 minuti prima dell'orario di chiusura.*

#### **Articolo 19**

##### **Disciplina dell'ingresso nei cimiteri**

*Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi o in bicicletta condotte a mano (sono vietati cicli motocicli e veicoli non autorizzati).*

*E' vietato l'ingresso:*

*a) alle persone munite di cesti o grossi contenitori di qualunque tipo, se non previamente autorizzati dal personale incaricato ;*

*b) alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;*

*c) ai cani o altri animali, salvo il caso per il cane-guida per i non vedenti.*

*Nei cimiteri, in deroga alla disposizione di cui sopra, è consentito l'uso dell'automobile, ma soltanto ai portatori di handicap, anche se in tale condizione in forma temporanea, e purché né risulti impedita la deambulazione.*

*L'autorizzazione all'accesso verrà concessa dall'Ufficio Competente del Comune previa presentazione di certificato medico in carta semplice attestante l'impossibilità alla deambulazione anche temporanea.*

*In occasione dell'ingresso del corteo funebre potranno essere date autorizzazioni particolari da parte dei custodi del cimitero.*

*Nei cimiteri è vietata la questua.*

#### **Articolo 20**

##### **Norme di comportamento all'interno dei cimiteri**

*Nei cimiteri sono vietati atti o comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione e le caratteristiche del luogo ed in specie :*

*a) parlare a voce alta, ridere, cantare (salvo eventuale forma di accompagnamento durante i riti funebri);*

*b) portare fuori dai cimiteri piante, fiori secchi o finti e portafiori ornamentazioni e lapidi senza debita autorizzazione;*

*c) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, oppure accumulare fango o neve sui tumuli;*

*d) calpestare aiuole, danneggiare alberi, sedere su tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;*

- e) disturbare in qualsiasi modo (ad esempio distribuendo indirizzi e volantini);*
  - f) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali o funerarie senza la preventiva autorizzazione degli uffici di Polizia Mortuaria;*
  - g) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe, senza idonea autorizzazione;*
  - h) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni d'uso;*
- assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione da parte di chi non ha diritto.*

### **TITOLO III**

#### **CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI**

##### **Articolo 21**

Ammissione nelle strutture cimiteriali

*Il Comune di Agliana, per procedere alla cremazione, si avvale di impianti individuati con apposita convenzione fino a che non disporrà di un impianto proprio.*

##### **Articolo 22**

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

*L'autorizzazione alla cremazione prevista dalle normative vigenti, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato in presenza delle condizioni indicate dalle leggi. (legge regionale 31 maggio 2004 n. 29 e legge 30 marzo 2001, n.130 e s.m.i.)*

*Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto dal parente più prossimo, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio della autorizzazione tenute presenti le normative nazionali e regionali emanate.*

*Dovranno essere utilizzati cofani funebri idonei alla cremazione ed è fatto divieto di effettuare la cremazione di parti metalliche sia facenti parte dei cofani funebri sia che siano costituite da eventuali corpi estranei (peace-maker od altro) presenti nella salma o nei resti mortali che risultano essere inquinanti per l'esterno e/o incompatibili con l'impianto di cremazione.*

##### **Articolo 23**

Conservazione delle urne cinerarie

*Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e debitamente sigillata.*

*Ciascuna urna deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.*

*Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto così come definite dalle norme vigenti, possono essere:*

- a) tumulate in un cimitero;*
- b) interrate all'interno di un cimitero;*
- c) affidate per la conservazione.*

*Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune, presso il Cimitero principale.*

##### **Articolo 24**

Affidamento delle ceneri

*Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e debitamente sigillata.*

*I familiari di persona defunta, avente subito processo di cremazione, possono ottenere l'affidamento delle ceneri del "de cuius", fermo restando il rispetto della volontà espressa dal medesimo, in conformità alla normativa vigente e della legge regionale 31 maggio 2004 n. 29 e legge 30 marzo 2001, n.130 e s.m.i. (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).*

*Le ceneri devono essere conservate in urne sigillate con l'identificazione dei dati anagrafici del defunto, previa autorizzazione, che verrà rilasciata dall'Ufficiale di stato civile nel rispetto della volontà espressa dal defunto stesso, o, in mancanza, dal coniuge od altro familiare avente diritto, il quale dovrà assumersi la responsabilità per la custodia delle ceneri, indicando altresì, l'indirizzo dell'abitazione presso la quale verranno conservate, consentendo l'accesso agli addetti al fine di*

*consentire i relativi controlli con conseguente obbligo di dare tempestiva notizia all'Ufficio Cimiteri del Comune di Agliana di eventuali variazioni dell'uno o dell'altro di tali elementi. Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, e nel caso di dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero, a spese dell'affidatario, apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.*

#### **Articolo 25**

##### **Dispersione delle ceneri**

*La dispersione delle ceneri è ammessa nei luoghi indicati dalle normative vigenti (legge regionale 31 maggio 2004 n. 29 e legge 30 marzo 2001, n.130 e s.m.i.) previa comunicazione al Sindaco da persona che ne ha diritto.*

*Presso il Cimitero principale "Il Giardino" sono previste aree destinate alla dispersione delle ceneri.*

*Possono essere consentite forme rituali diverse di commemorazione, al momento della dispersione delle ceneri, purchè non in contrasto con il luogo cimiteriale e/o lesive nei confronti di altre culture o di altre fedi religiose.*

*Può essere previsto la realizzazione di apposito manufatto, dove apporre targhetta identificativa del defunto le cui ceneri disperse si riferiscono.*

#### **TITOLO IV**

### **CONCESSIONI CIMITERIALI**

#### **Articolo 26**

##### **Oggetto e regime delle concessioni**

*Il diritto d'uso di un manufatto cimiteriale (loculo, ossario e/o colombario, o cinerario, Tomba privilegiata) o di un area cimiteriale (per l'inumazione privata o per la costruzione di Tomba di famiglia), consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali ai sensi dell'art. 824 C.C. e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.*

*Allo scadere della concessione i manufatti realizzati dal concessionario diventano di proprietà del Comune, che ne avrà ampia disponibilità d'uso. Le salme ivi sepolte saranno estumulate o esumate da parte del Comune, che se non diversamente richiesto dal concessionario/familiare/avente diritto, saranno indirizzate alla collocazione in ossario comune o cinerario comune ovvero alla inumazione nel caso trattasi di resti mortali.*

#### **Articolo 27**

##### **Durata delle concessioni**

*Le concessioni cimiteriali hanno la seguente durata:*

<i>aree cimiteriali per costruzione cappelle private</i>	<i>99 anni</i>
<i>aree cimiteriali per posti distinti (cimitero di: S.Piero, S.Niccolò e S.Michele)</i>	<i>30 anni</i>
<i>Tombe privilegiate (Cimitero Il Giardino)</i>	<i>40 anni</i>
<i>loculi, ossari e/o colombari</i>	<i>30</i>
<i>anni</i>	

*La decorrenza della concessione inizia dalla data di stipula del contratto.*

*Le concessioni perpetue la cui perpetuità sia dimostrata da valido atto di concessione, conservano il loro carattere di perpetuità.*

#### **Articolo 28**

**Requisiti per l'ammissibilità della richiesta di concessione di loculi, ossari e cinerari in colombari.**

*Sono ammissibili solo le richieste di concessione di loculi/ossari per immediate esigenze di tumulazione. Non sono ammissibili richieste di concessioni di loculi "in vita", quelle cioè avanzate senza la presenza della salma da tumularvi.*

*Al momento della costruzione di un nuovo lotto in un cimitero, è ammessa la concessione "in vita" di loculi nella misura massima del 30% del totale costruito, solo a persone aventi più di 75 anni.*

*Non sono ammissibili richieste di concessioni di ossari e cinerari prima del termine minimo previsto dal Regolamento di polizia mortuaria per l'esumazione dei resti mortali ad esclusione per la tumulazione di urne cinerarie e a coloro che abbiano fatto richiesta scritta di cremazione al momento del decesso.*

*Sono ammissibili richieste di concessioni di loculi solo per la tumulazione di salme (e non di resti mortali).*

*I loculi concessi in vita, ove destinati a sepoltura di soggetto diverso dal richiedente, la concessione avrà durata per il periodo rimanente.*

*Entro 6 mesi dallo scadere della concessione l'avente titolo può richiedere la proroga della concessione stessa fino a tre volte e per un massimo di anni 30.*

#### **Articolo 29**

**Requisiti per l'ammissibilità della richiesta di concessione di tombe private.**

*Sono ammissibili le richieste di concessione per aree private con destinazione a tombe private per immediate esigenze di sepoltura.*

*Sono ammissibili richieste di concessioni di tombe private prima del termine minimo previsto dal Regolamento di polizia mortuaria per l'esumazione dei resti mortali.*

#### **Articolo 30**

**Titolarità della concessione cimiteriale**

*Hanno diritto a chiedere una concessione cimiteriale (loculo, ossario, cinerario, Tomba privata) tutti coloro che hanno diritto a disporre della salma o dei resti mortali di coloro che hanno diritto a sepoltura ai sensi dell'Articolo 5 - fatte salve le eccezioni di cui all'Articolo 28 comma 2 .*

*Il Comune può concedere il diritto di chiedere delle concessioni cimiteriali per la realizzazione di sepolture collettive, ad Enti, Compagnie o Confraternite, purché aventi personalità giuridica, previa definizione dei rapporti fra le parti con atto di convenzione da allegare alla "concessione cimiteriale", quando constatato che non vi sia fine di lucro e per questo vincolando le tariffe di uso ad approvazione da parte del Comune stesso, specificando che l'eventuale servizio a domanda individuale "luce votiva" rimane comunque a carico e fornita direttamente dal Comune o del Soggetto a cui è stata demandata la gestione.*

*Hanno titolo a richiedere una concessione cimiteriale tutti i residenti nel Comune di Agliana Al decesso del/dei titolare/i la concessione di loculi, ossari e cinerari, si trasmette agli eredi diretti: coniuge e/o figli.. In mancanza di questi ultimi ai loro diretti discendenti fino al terzo grado, e primo grado collaterali. In presenza di più eredi il Comune riconoscerà la titolarità in capo ad un solo soggetto appositamente delegato per scritto da parte degli altri.*

*Al decesso del/dei titolare/i la concessione di tombe private si trasmette agli eredi diretti: coniuge e/o figli. In mancanza di questi ultimi ai loro diretti discendenti fino al quinto grado, e primo grado collaterali. In presenza di più aventi titolo, il Comune riconoscerà la rappresentanza in capo ad un solo soggetto (persona fisica) appositamente delegato per scritto da parte degli altri.*

#### **Articolo 31**

**Concessione di tombe private - Atto per la concessione cimiteriale.**

*Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima (Foglio Patti e Condizioni), nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.*

*Il diritto di uso delle sepolture private è riservato al concessionario ed ai suoi familiari, secondo le eventuali designazioni effettuate dal titolare della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo.*

*In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro, fatto salvo il riutilizzo dei posti salma secondo necessità e come disciplinato dall'Articolo 35.*

*In particolare, l'atto di concessione deve indicare :*

- a) la natura della concessione e la sua identificazione,*
- b) il numero di posti salma realizzabili o utilizzabili;*
- c) la durata della concessione;*

- d) le condizioni per eventuale proroga e durata della proroga
- e) la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
- f) nome, cognome e dati dei defunti destinati ad esservi accolti, nel caso di loculo singolo, o i criteri dell'eventuale destinazione dei posti salma;
- g) indicazione di eventuali benemeriti od altri aventi diritto alla sepoltura
- h) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

*Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento di tariffa di concessione stabilita dal Comune.*

*Più concessionari possono cointestarsi una tomba di famiglia purchè sia indicata la suddivisione dei posti salma e dei posti per resti ossei/urne cinerarie per ciascun concessionario.*

### **Articolo 32**

#### **Riuso di posto salma per tumulazione**

*Passati i periodi di tempo minimi previsti dall'Articolo 10 - è possibile richiedere l'estumulazione straordinaria finalizzata al riuso della sepoltura stessa per nuovo defunto della stessa famiglia avente titolo.*

*Nel caso in cui il resto mortale/resto osseo estumulato in forma straordinaria fosse cremato, le sue ceneri dovranno essere ricollocate nel loculo originario ovvero dovrà essere fatta richiesta di affidamento o dispersione in natura.*

*Nel caso in cui il resto mortale estumulato in forma straordinaria fosse indirizzato alla inumazione a ciclo ridotto ex art. 88 del D.P.R. 285/90 e s.m.i., al termine del ciclo di inumazione il resto osseo dovrà essere ricollocato nel loculo originario di sepoltura.*

*Il riuso del posto salma di cui al comma 1 è assoggettato a tariffa di "diritto di riutilizzo". E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 88 del D.P.R. 285/90 e s.m.i. ovvero che nel caso di estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, è previsto l'obbligo della retrocessione della concessione e il recupero del loculo nelle disponibilità del Comune, che potrà avvenire anche d'ufficio.*

### **Articolo 33**

#### **Benemerenza**

*In base all'art. 93 del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i., è consentita anche la tumulazione nella sepoltura privata di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza, nonché che abbiano acquisito in vita particolari benemerenze (ad es. erede testamentario) nei confronti del concessionario. Tale indicazione deve essere data all'atto della concessione da parte del/dei concessionari, ovvero all'atto del subentro da parte degli aventi titolo.*

### **Articolo 34**

#### **Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri**

*Con atto deliberativo della Giunta Comunale possono essere stabilite particolari disposizioni per la sepoltura di alcuni cittadini che la Giunta comunale ritiene meritevoli di tale provvedimento; tali disposizioni possono riguardare: la gratuità della sepoltura, la perpetuità della stessa, la edificazione delle lapidi anche monumentali, la eventuale manutenzione delle sepolture a carico del bilancio comunale.*

### **Articolo 35**

#### **Subentro di concessione cimiteriale**

*In caso di morte di/dei concessionari/cointestatari (anche uno dei cointestatari) della concessione cimiteriale, gli aventi titolo, discendenti diretti o collaterali come da contratto di concessione, entro 12 mesi dal decesso del concessionario/cointestatario, devono presentare al Comune autocertificazione o atto notarile riguardo tutti i nominativi dei nuovi aventi titolo e, nel caso, dei rinunciatari alla concessione, contestualmente nominando un avente titolo con funzione di piena delega di rappresentanza degli altri eventuali nei confronti del Comune. L'atto di subentro è assoggettato a tariffa.*

*Nel caso di tombe private quando il diritto d'uso è di più di un avente titolo, con la presentazione dell'atto di subentro deve essere specificata la ripartizione dei posti salma o posti resti ossei disponibili fra i cointestatari.*

### **Articolo 36**

#### **Dichiarazione di abbandono per incuria**

*A maggior chiarimento ed integrazione di quanto disposto dell'art. 63 del D.P.R. 285/90 e s.m.i., si intende che una tomba è abbandonata per incuria qualora si verifichi, fra l'altro:*

- a) carenza di manutenzione e tenuta indecorosa della tomba*
- b) pericoli per la pubblica incolumità*
- c) inottemperanza a disposizioni/richieste del Comune o mancata risposta entro 3 mesi dalla loro notifica*
- d) mancanza di comunicazione tempestiva da parte di almeno uno dei cointestatari circa variazioni di residenza, decesso del o dei concessionari originari o di uno o degli aventi titolo entro 12 mesi dal loro accadimento.*

*Le tombe abbandonate per incuria danno facoltà al Comune di attivare la procedura, previa diffida, della decadenza della concessione.*

### **Articolo 37**

#### **Revoca della concessione**

*Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione rientrare in possesso di qualsiasi loculo o ossario concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.*

*Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione (o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata), di un'equivalente loculo o ossario nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dal vecchio loculo/ossario al nuovo.*

*Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e del cimitero per una durata di almeno 60 giorni prima del giorno fissato per la traslazione delle salme, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione delle salme ha luogo anche in assenza del concessionario o famigliari.*

### **Articolo 38**

#### **Decadenza della concessione**

*La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:*

- a) nei casi di cui all'Articolo 36 - ;*
  - b) in caso di mancato subentro entro i termini previsti o il mancato pagamento degli oneri entro gli stessi termini;*
  - c) quando il loculo/ossario non sia stato occupato da salma, ceneri o resti per i quali era stato richiesto, entro 30 giorni dal decesso o dalla cremazione, esumazione o estumulazione;*
  - d) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;*
  - e) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso del loculo/ossario;*
  - f) quando vi sia utilizzo per salme alle quali la concessione non è riservata.*
  - g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.*
- Nei casi di cui all'Articolo 36 il Comune notifica ad almeno un avente titolo l'obbligo ad intervenire entro 3 mesi dalla notifica stessa o tempo più breve se l'incuria è ritenuta pericolosa o particolarmente grave.*

*Se, trascorsi 3 mesi dalla notifica ad almeno uno degli aventi titolo, permangono delle situazione di degrado o pericolo il Responsabile dell'Ufficio Cimiteri notifica mediante pubblicazione per affissione all'Albo pretorio comunale e presso gli uffici cimiteriali comunali del cimitero principale*

*ed il cimitero interessato, per una durata di 30 giorni consecutivi, l'attivazione della procedura di decadenza.*

*Nel caso previsto al comma 1 b), ovvero se, trascorsi 12 mesi dalla morte del concessionario o di un cointestatario, non fosse data comunicazione al Comune della necessità di variare la titolarità della concessione ai diretti discendenti o collaterali come da contratto, è dato un ulteriore periodo di 6 mesi durante i quali gli aventi titolo al subentro possono dichiarare la loro titolarità, previo pagamento della tariffa di cui all'Articolo 35 comma 2 maggiorata del 100%. Trascorso inutilmente tale termine il Comune ha facoltà di dichiarare l'abbandono per incuria della concessione. A questo punto il Dirigente responsabile dell'Ufficio Cimiteri notifica, mediante pubblicazione per affissione all'Albo pretorio comunale, sulla bacheca informativa del cimitero principale e presso il cimitero interessato, per una durata di 30 giorni consecutivi, l'attivazione della procedura di decadenza, e contestualmente diffida la famiglia del concessionario alla regolarizzazione dell'atto di concessione ai sensi del comma 2 dell'art. 63 del D.P.R. 285/90 e s.m.i.. Con tale diffida il Comune dà tempo ulteriori 13 mesi per regolarizzare l'atto di concessione, previo pagamento della tariffa di cui all'Articolo 35 comma 2 maggiorata del 200%. Al termine del 13.mo mese viene dichiarata la decadenza della concessione.*

*Nei casi di irreperibilità degli aventi titolo o concessionari la notifica di decadenza verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale, presso gli uffici cimiteriali, presso il cimitero principale e presso il cimitero interessato per una durata di 13 mesi continuativi avendo cura di dare ulteriore pubblicità durante il periodo di ricorrenza dei defunti ovvero nei mesi di ottobre e novembre mediante pubbliche affissioni e notizia sul/sui quotidiani locali.*

#### **Articolo 39**

**Adempimenti conseguenti la decadenza della concessione**

*La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto che l'ha determinata, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.*

*Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto comporta la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano causati.*

*Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico del Comune ed al fine di conservare la memoria provvede a realizzare nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. 4 In seguito alla pronuncia di decadenza e alla avvenuta traslazione di salme resti e ceneri, il manufatto torna di proprietà del Comune e potrà essere disponibile per una nuova concessione.*

#### **Articolo 40**

**Estinzione della concessione di loculi ed ossari.**

*Tutte le concessioni, indipendentemente dalla loro durata, si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i., o per rinuncia del concessionario.*

*Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.*

#### **Articolo 41**

**Rinuncia**

*È titolato ad avanzare richiesta di rinuncia alla concessione, il titolare della concessione o i suoi discendenti come da contratto. In mancanza di questi ultimi i collaterali o in loro mancanza i discendenti.*

*Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree e/o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti. Il*

*Comune effettuerà la registrazione dell'aggiornamento degli aventi titolo alla concessione, applicando apposita tariffa.*

*La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni.*

#### **Articolo 42**

##### **Retrocessione**

*Salvo quanto disposto dall'art.16 comma 2, il titolare della concessione di un loculo, ossario, cinerario e cippo della memoria, se intendesse entro il termine di durata della concessione, retrocedere al Comune la titolarità della concessione stessa, riceverà dal Comune una tariffa di retrocessione calcolata in modo da rappresentare un risarcimento del mancato completo godimento della intera durata della concessione. Per semplificare il calcolo della tariffa di retrocessione sono di seguito stabilite 3 formule per 3 tipologie di casi a cui ricondurre le richieste:*

*a) concessione perpetua: l'importo di retrocessione è commisurato pari al 75% dell'importo attualizzato di concessione o riconcessione di analoga tipologia di manufatto;*

*b) concessione a tempo determinato:*

*l'importo di retrocessione è pari a*

$$R = I \times T : 2 P$$

*in cui:*

*R = tariffa di retrocessione,*

*I = tariffa di concessione o riconcessione (importo attualizzato alla data della richiesta),*

*T = tempo residuo della durata della concessione (anni interi o frazioni),*

*P = periodo totale di durata della concessione originaria (anni interi o frazioni);*

*c) concessione a tempo determinato retrocessa entro i primi 3 anni:*

*l'importo di retrocessione è commisurato pari ad un quarto ovvero pari al 75% dell'importo attualizzato di concessione o riconcessione di analoga tipologia di manufatto. L'importo attualizzato" viene determinato dal valore della tariffa di concessione vigente nel momento della richiesta della retrocessione per un manufatto di analoga tipologia: sono escluse le tombe private (es. cappelle).*

*Qualora trattasi di tombe private, al concessionario sarà riconosciuto un rimborso pari al valore economico attribuito al manufatto da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale oltre al valore dell'area concessa (superficie in mq.) con importo attualizzato di concessione o riconcessione.*

#### **Articolo 43**

##### **Rinnovo o proroga di concessione cimiteriale**

*Le concessioni di loculo singolo, loculo doppio, sepolcreto e ossarini/cinerari singoli o doppi sono rinnovabili a richiesta del/dei concessionari per un periodo di anni 10 successivamente reiterabile, per un periodo complessivo non superiore e definitivi 30 trenta dietro corresponsione della relativa tariffa.*

*Le concessioni di tombe private sono rinnovabili a richiesta del/dei concessionari fino ad un massimo di ulteriori e definitivi anni 30 trenta dietro corresponsione della relativa tariffa.*

*E' possibile richiedere il rinnovo o proroga della concessione per un massimo di 3 volte da farsi da parte del concessionario originario ovvero da parte del subentrante avente titolo .*

*Tale richiesta va fatta al Comune almeno 6 mesi prima dello scadere della concessione e non prima di un anno dalla scadenza. Il Comune si riserva l'accettazione della richiesta compatibilmente con esigenze di carattere generale.*

#### **Articolo 44**

##### **Collocazione di lapidi nei colombari**

*Per la realizzazione di lapidi nei colombari per loculi singoli, doppi o ossarini, cinerari dovranno essere osservate le modalità previste in ciascun cimitero.*

*Per evitare eventuali danni a persone o a cose a seguito di una caduta accidentale della lapide, i concessionari sono tenuti ad assicurarsi che ogni lapide sia saldamente fissata anche a mezzo staffe laterali di sostegno senza che questo provochi un deturpamento delle caratteristiche architettoniche del manufatto e delle rifiniture in cui il loculo è inserito.*

#### **Articolo 45**

##### **Manutenzione delle sepolture private**

*La manutenzione delle sepolture private è compito dei concessionari per tutta la durata della concessione.*

*La manutenzione delle lapidi dei loculi, ossari, e cinerari anche quando fornite dal Comune assieme alla concessione del manufatto, sono a carico del concessionario per tutta la durata della concessione.*

*Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza al sepolcro.*

*Le spese relative sono a carico dei concessionari.*

*Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.*

*Il Comune potrà applicare un canone manutentivo ai loculi ossari, cinerari e cippi alla memoria e alle tombe private, il cui importo sarà quello previsto nel tariffario cimiteriale al momento del rilascio della concessione o del subentro. In questo caso l'onere della manutenzione passa dal concessionario al Comune. Tale disposizione dovrà essere prevista nell'atto originario di concessione.*

#### **TITOLO V**

#### **SERVIZIO LAMPADE VOTIVE**

##### **Articolo 46**

##### **Gestione del servizio.**

L'Amministrazione comunale provvede al servizio lampade votive nei Cimiteri comunali direttamente in economia: è fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione altra forma di gestione tra quelle indicate dal T.U. n.267/2000.

Il servizio compete all'ufficio Economato che lo gestisce attraverso l'ufficio Cimiteri, il quale provvede alla ricezione delle richieste, alla tenuta dell'archivio degli utenti, all'amministrazione del servizio in genere, nonché alla gestione e all'esercizio degli impianti a mezzo dell'ufficio Tecnico comunale, per quanto non disposto si fa rinvio al regolamento dell'Ente in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi.

##### **Articolo 47**

##### **Domanda di abbonamento, durata, scadenza - Tariffa**

*Chiunque intenda ottenere l'installazione di una lampada votiva elettrica deve effettuare richiesta all'Ufficio Economato.*

*L'Amministrazione provvede alla erogazione della illuminazione elettrica votiva negli edifici funerari e precisamente nei loculi, ossari, cinerari, fosse per inumazione ed inoltre nelle tombe di famiglia mediante lampada non superiore a 12 volts, è vietato pertanto utilizzare lampade ed altra fonte di energia.*

*Il contratto di utenza decorre dalla data di stipulazione con scadenza fissa al 31 dicembre dello stesso anno.*

*Qualora l'utente non comunichi a mezzo lettera raccomandata A.R. e/o richiesta presso l'ufficio competente, la propria disdetta almeno un mese prima della scadenza, ovvero entro il 30 novembre, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno e così di seguito, avendo lo stesso una durata minima di un anno.*

*In caso di retrocessione di concessione cimiteriale il contratto si intende automaticamente risolto senza alcun diritto a rimborsi.*

*La tariffa di abbonamento annuo per ogni lampada votiva installata è fissata con provvedimento dell'Amministrazione comunale.*

*Per il primo periodo di utenza, di cui al precedente articolo, il canone di abbonamento sarà fissato in dodicesimi. L'importo dovrà essere versato anticipatamente alla cassa dell'Ufficio Economato od utilizzando altro tipo di pagamento previsto nel successivo articolo 58, oltre alle spese di primo impianto.*

*Il pagamento della tariffa di cui al sesto comma dovrà essere effettuato dall'utente in forma anticipata ed in un'unica rata con versamento da eseguirsi, secondo le modalità previamente comunicate dall'Ufficio, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento. Qualora l'utente non effettui il pagamento nel termine prescritto, si provvederà ad inviare un secondo avviso postale. Qualora l'utente non provveda entro il nuovo termine, non inferiore a 15 giorni, il Comune può provvedere all'interruzione del servizio senza che l'abbonato abbia diritto ad alcun indennizzo.*

*Il contratto di abbonamento alla luce votiva comprende:*

*a) l'impianto di allacciamento che consiste nel collegamento di punto luce all'impianto realizzato costituito da portalampada, lampadina e connessioni, cui sono correlate le spese di 1° impianto fissate secondo la tipologia della sepoltura;*

*b) la manutenzione, la fornitura di energia, il ricambio gratuito delle lampadine fulminate, la sorveglianza dell'intera rete di distribuzione, la sostituzione dei materiali, quali linee elettriche, trasformatori e quant'altro non specificato ma inerente al servizio cui è correlato il pagamento della tariffa di abbonamento annuo.*

*Può essere richiesto un contratto di luce votiva definito "perpetuo" ma che di fatto ha come tempo massimo la durata della concessione massima che è stata stabilita nel precedente art. 27, e di 99 anni per le Tombe di Famiglia ovvero di 30 anni per i loculi colombari ed aree cimiteriali, di 40 per tombe privilegiate e di 10 anni per le fosse di inumazione. Tale tipologia speciale prevede un contratto con pagamento in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata del contratto stesso. Il contratto sarà caratterizzato da clausole che garantiranno la costante erogazione del servizio, manutenzione ed aggiornamenti fatto salvo quanto disposto dal seguente art. 49. Tale tipologia sarà prevista nell'apposita "griglia tariffaria cimiteriale".*

#### **Articolo 48**

##### **Lavori di manutenzione**

*In caso di smontaggio di lapidi in relazione ad interventi nell'ambito della tomba (sepoltura a terra, loculo, cinerario, ossario, cappella, ecc.), l'intestatario del contratto di luce votiva dovrà dare preventiva comunicazione all'Ufficio Economato stesso ai fini della conseguente e contestuale richiesta di scollegamento e poi di ricollegamento del servizio che possono essere svolti esclusivamente da addetti dell'Ufficio preposto; tale scollegamento non sospende in alcun caso il periodo relativo al canone in pagamento o pagato e l'intervento potrà avvenire dietro corresponsione della tariffa come sarà appositamente fissata*

*Nel caso si accerti d'ufficio l'inadempimento di cui al comma precedente, si procederà all'applicazione di una maggiorazione pari al 50% della tariffa appositamente fissata sulla "griglia tariffaria cimiteriale", salvo quanto disposto dal successivo art. 50.*

#### **Articolo 49**

##### **Interruzioni o sospensioni di corrente**

*Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore, per guasti o danni da causa forza maggiore o per riparazioni della rete, per fenomeni atmosferici, incendi, per disposizioni di limitazioni di consumi, ecc.. Per tali interruzioni o sospensioni di corrente l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone o di pretendere rimborsi.*

#### **Articolo 50**

##### **Divieti**

*E' assolutamente vietato all'utente asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Comune, che ha facoltà di interrompere il servizio in seguito all'invio di preavviso scritto alla quale interruzione si provvederà entro 15 gg. dalla ricezione riscontrata.*

#### **Articolo 51**

## Riserva

*Il Comune si riserva il diritto di apportare alle condizioni di abbonamento contenute nel presente regolamento tutte quelle modifiche ed aggiunte che nel tempo si rendessero opportune per il migliore funzionamento del servizio, o necessarie per modificazioni del mercato, in relazione ai costi del materiale in genere, dell'energia elettrica, della manodopera o per qualsiasi altro onere aggiuntivo. Di tali variazioni ed aggiunte verrà data tempestiva comunicazione agli abbonati a mezzo stampa o lettera raccomandata. Il Comune disporrà, secondo proprie valutazioni, l'opportunità di effettuare rimborsi agli utenti sulla base di effettive economie verificatesi.*

## Articolo 52

### Reclami

Ogni eventuale reclamo, da segnalarsi per iscritto direttamente all'Ufficio Lampade Votive, non comporta per l'utente il diritto di sospendere i pagamenti. E' fatta salva tuttavia la possibilità di eventuali rimborsi, qualora ne venga riconosciuto il diritto da parte del Comune.

## Articolo 53

Decesso del titolare del contratto: Variazione dell'intestazione.

In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva gli eredi sono tenuti a dare immediata comunicazione all'ufficio ai fini della variazione dell'intestazione.

## TITOLO VI

### TARIFFE

## Articolo 54

### Servizi gratuiti ed a pagamento

*Sono gratuiti tutti i servizi cimiteriali e funerari di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente dichiarati gratuiti dalla legge e specificati inoltre dal presente Regolamento.*

*Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:*

- a) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune dei cimiteri comunali;*
- b) la deposizione delle ossa in ossario comune;*
- c) le operazioni relative a: trasporto del feretro, cremazione o inumazione di salme di persone indigenti come meglio precisato al successivo Articolo 59 -*

*Sulla scelta dei servizi compresi nel presente regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile.*

*In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:*

- a) il coniuge non separato o divorziato,*
- b) i figli,*
- c) i genitori,*
- d) gli altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario,*
- e) al componente superstite della coppia di fatto che abbia registrato la sua convivenza nel registro delle unioni civili. O il convivente del defunto come risultante dagli atti anagrafici al momento del decesso,*
- f) Chiunque produca dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente la volontà del defunto secondo le modalità di cui all'art.38 comma 3 del DPR 445/2000.*

*In caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.*

## Articolo 55

### Pagamento delle operazioni cimiteriali

Chi domanda un servizio di competenza della Polizia Mortuaria (inumazione, estumulazione ecc.) s'intende agisca a nome e per conto di tutti gli aventi titolo e con il loro previo consenso.

## Articolo 56

### Ambito di applicazione tariffe (

I servizi oggetto delle presenti disposizioni sono posti a carico dei cittadini richiedenti nei casi non ricompresi nelle fattispecie di cui al precedente Articolo 54.

## Articolo 57

### Tariffa dei servizi cimiteriali

L'importo della tariffa dei servizi cimiteriali viene stabilito periodicamente con atto deliberativo degli organi competenti dell'Amministrazione comunale.

#### **Articolo 58**

##### Pagamento della tariffa

Il cittadino che richiede i servizi oggetto delle presenti disposizioni, è tenuto ad effettuare il pagamento della tariffa mediante versamento presso la Tesoreria Comunale o tramite versamento con bollettino di C.C.P. o secondo altre modalità che verranno indicate.

#### **Articolo 59**

Salma di persona indigente od appartenente a famiglia bisognosa

Lo stato di indigenza è determinato quando la persona che richiede i servizi oggetto delle presenti disposizioni non possiede mezzi per far fronte al pagamento dei servizi di cui trattasi.

Lo stato di indigenza deve essere attestato dai Servizi Sociali comunali.

#### **Articolo 60**

Salma per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari

*Il disinteresse da parte dei familiari viene a determinarsi quando nessuno effettua la richiesta dei servizi di cui alle presenti disposizioni oppure quando i familiari del defunto manifestano espressamente tale disinteresse e non si assumono le spese per i servizi di cui trattasi.*

Nel caso di salma per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari e ove ciò non sia in contrasto con la volontà del defunto, il Comune ha la facoltà di disporre la cremazione con oneri a proprio carico.

#### **Articolo 61**

##### Competenze ed adempimenti

*L'Ufficio Cimiteri e l'Ufficio di Stato Civile, al momento del recepimento della denuncia di morte o della richiesta di seppellimento, dovranno informare il cittadino, o chi da lui delegato, sugli adempimenti preliminari alla esecuzione dei servizi cimiteriali:*

*La richiesta e la ricevuta di pagamento della tariffa dovranno essere riconsegnati all'Ufficio Cimiteri (nella figura del custode presso il cimitero) assieme alla autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile.*

*Qualora siano state richieste agevolazioni di riduzione della tariffa, il richiedente dovrà presentare presso l'ufficio Cimiteri del Comune, entro 30 giorni, l'attestazione ISEE relativa.*

*L'Ufficio Cimiteri dovrà provvedere alla verifica della congruità della tariffa pagata e della richiesta delle eventuali integrazioni.*

*Considerato che la tariffa comprende anche una quota per servizi che verranno eseguiti in tempi successivi (esumazione, estumulazione, ecc.), l'Ufficio Cimiteri dovrà provvedere alla registrazione e conservazione di tutti i dati riferiti al pagamento che dovranno servire anche per la segnalazione alla famiglia della data di esecuzione delle operazioni già pagate.*

Il servizio Ragioneria provvederà ad inviare periodicamente all'Ufficio Cimiteri tabulati riepilogativi dei pagamenti effettuati presso la Tesoreria relativi a quanto in oggetto delle presenti disposizioni.

### **TITOLO VII**

### **NORME TECNICHE**

#### Premesse

#### **Articolo 62**

#### Premessa

*Le presenti norme tecniche sono poste a regolare con congruità il presente Regolamento di Polizia mortuaria comunale e la pianificazione cimiteriale dettata dal Piano Regolatore Cimiteriale.*

#### **Articolo 63**

#### Organizzazione esterna dei cimiteri

*I cimiteri quando oggetto di ampliamento di superficie (accrescimento dell'area cimiteriale) dovranno essere dotati di un'area esterna a parcheggio secondo le indicazioni fornite dal Piano Regolatore Cimiteriale .*

*Esternamente sempre in caso di svolgimento degli ampliamenti in superficie, dovrà essere svolta la riorganizzazione o sistemazione dell'accesso dall'esterno, con adeguamento per l'accessibilità da parte dei disabili, inoltre dovrà essere prevista la sistemazione a verde di fregio cimiteriale ponendo attenzione anche alla realizzazione con le alberature di quinte atte alla attenuazione dell'eventuale abitato prossimo ovvero alla schermatura da percorsi stradali vicini ecc..*

#### **Articolo 64**

**Commercio in prossimità dei cimiteri**

*All'esterno del cinto cimiteriale il Comune può consentire la organizzazione di porzioni di area pubblica o privata per:*

*a) stazionamento di fiorai con mezzi mobili per il mercato ambulante;*

*b) organizzazione di posteggi per la vendita di piante ornamentali e fiori con attrezzatura amovibile per la esposizione e vendita.*

*Tale opportunità potrà avvenire solo se verranno realizzate e rimarranno soddisfatte le superfici da destinare a parcheggio e quelle per il verde pubblico per garantire il migliore accesso e decoro al cimitero.*

*La disciplina di tali attività viene regolata da disposizioni del Servizio Annona e Mercati del Comune e dai relativi regolamenti e disposizioni di legge in materia*

*Modalità di progettazione*

#### **Articolo 65**

**Abbattimento delle barriere architettoniche**

*La normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, D.M. 236/89 e s.m.i. e il DPR n. 503/96 e s.m.i. dovranno essere soddisfatti nella misura in cui si renda l'accessibilità alla sosta fuori del cimitero, all'ingresso al cimitero, la fruizione del viale principale o sua parte ovvero fino alla chiesa interna o cappella cimiteriale.*

*Quando un cimitero è assoggettato ad ampliamento in superficie al suo interno dovrà realizzarsi almeno un servizio igienico accessibile posto in prossimità della distribuzione principale ovvero della nuova distribuzione da realizzare e le nuove aree e fabbricati dovranno essere resi fruibili relativamente al percorso antistante (per i fabbricati) ingresso ed uscita da cappelle private, fruizione almeno perimetrale e/o anche centrale dei campi di inumazione.*

#### **Articolo 66**

**Dimensionamento e spazi di manovra**

*Il dimensionamento degli spazi interni del cimitero dovrà sempre avvenire considerando sia le necessità di fruizione e visitabilità ed accessibilità oltre che alle dimensioni di manovra necessarie per l'esecuzione delle sepolture che in genere avvengono oggi con ausilio di apposite attrezzature, quali, mini-pale, mini-escavatori, piccoli furgoni o dumpe, carrelli di trasporto, montafretri, calabare, barelle per la movimentazione del feretro, trabbatelli fissi ed a ruote.*

*Le dimensioni dei percorsi dovranno essere minimo mt. 1,50 e di fronte ai fabbricati funerari (colombari con introduzione della cassa di punta) un percorso o meglio un portico di larghezza netta (di fronte ai loculi) mt. 2,50 minimo.*

*Le rampe dei disabili quando necessarie per superare dislivelli anche cospicui saranno utilizzate anche da mini mezzi operativi e carrelli speciali per il trasporto/sepoltura delle bare pertanto la loro larghezza dovrà essere di almeno mt. 2,50.*

*Le tombe private o i colombari con vani o corridoi chiusi dovranno garantire lo svolgimento delle operazioni cimiteriali in sicurezza (sepoltura, estumulazioni, ecc.) ed al frequentatore anche l'uso di scale a carrello apposite. Ai sensi del Dlgs n. 626/94 e s.m.i. è cogente nell'attività cimiteriale la movimentazione dei carichi.*

*Monumenti e Lapidari*

#### **Articolo 67**

### Posa di lapidi a terra o in loculi, ossari, cinerari o cippi

*La posa di lapidi, non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal presente Regolamento che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con provvedimenti dirigenziali od ordinanza sindacale; dovrà comunque essere ottenuta l'autorizzazione di cui all'Articolo 70.*

*Nelle edicole le targhe sono inserite entro la cornice esistente.*

*È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo.*

*Nelle gallerie e nelle edicole non possono essere collocati vasi o ceri per terra e non possono essere fissati alle targhe sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i 15 cm. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.*

*È permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché non oltrepassino l'altezza di 90 cm. dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio.*

*Nelle sepolture a terra le lapidi sepolcrali ed altre ornamentazioni simili dovranno essere contenute nelle dimensioni massime di seguito indicate, il permesso per l'erezione della tomba viene consentito previo pagamento di una tariffa:*

*lapide verticale: non dovrà superare i 100 cm. di altezza da terra, i 70 cm. Di larghezza e la profondità di 25 cm.;*

*lapide orizzontale o copritomba: in genere non dovrà essere presente e comunque, al fine di permettere il naturale processo di infiltrazione delle acque pluviali, la superficie di terreno occupata da tutte le strutture lapidee che costituiscono la decorazione della tomba non potrà superare il 50% della superficie dell'ingombro massimo della struttura stessa (170 cm. x 70 cm);*

*lapide di contorno o di contenimento: non potrà superare l'ingombro totale di cm. 170 di lunghezza e cm.70 di larghezza con spessore massimo di cm.8 ed altezza di cm. 20.-*

### **Articolo 68**

#### **Modalità di realizzazione di sepolture private**

*Le sepolture private si distinguono in:*

*a) Manufatti od aree realizzate dal Comune e da completare con arredi ed epigrafi a cura del concessionario*

*b) Manufatti od aree a realizzare a totale cura del concessionario*

*c) Manufatti od aree da ristrutturare o restaurare a totale cura del concessionario ( nel caso in cui trattasi di tombe concesse in seguito a decadenza o recupero)*

*Per la loro realizzazione o completamento, dovranno essere osservate le modalità previste dalle norme edilizie generali e comunali, da quelle disposte nel presente Regolamento e da quanto disposto dal contratto di concessione.*

*Il rilascio della concessione cimiteriale deve comprendere un documento quale parte integrante, contenente le prescrizioni, le modalità, e la tempistica per la realizzazione o completamento di lapidi o manufatti.*

*Qualora non venga dato avvio ai lavori entro un anno dalla data comunicata per l'inizio lavori, il concessionario può richiedere una sola proroga per un massimo di 6 mesi. Nel caso in cui per problemi di natura tecnica i lavori non dovessero terminare entro 3 anni dalla comunicazione di inizio, il concessionario può richiedere una sola proroga di 1 anno, allo scadere del quale se la tomba non risultasse agibile e/o accessibile ai sensi della normativa sulle barriere architettoniche, il Comune ha diritto di dichiarare la decadenza della concessione con effetto immediato, e annettere il manufatto alla propria completa disponibilità.*

*La costruzione di opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune. E' vietato occupare spazi attigui. In ogni caso la Ditta o l'Impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.*

*I rifiuti derivanti da lavori edili di qualsiasi tipo (terreni di scavo, inerti, macerie ecc...) saranno smaltiti a cura del concessionario ovvero dell'impresa esecutrice delle opere secondo le modalità di legge.*

#### **Articolo 69**

##### **Accesso al cimitero per lavori**

*L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato dal Dirigente del Servizio entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. È comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese fra il 28 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno.*

*È vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali.*

*Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 18.*

*È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.*

#### **Articolo 70**

##### **Esecuzione di lavori riguardanti le tombe**

*Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba privata o loculi concessi, le imprese i fiorai ed i privati che intendano eseguire per proprio conto i lavori dovranno comunicare all'Ufficio Cimiteri del Comune l'intenzione di eseguire detti lavori e munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Cimiteri stesso che dovrà prevedere anche la possibilità di ingresso al cimitero con veicoli.*

*I lavori dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione; in caso contrario si avrà decadenza dell'autorizzazione.*

*Nel caso di interventi di piccola manutenzione è sufficiente una comunicazione (anche tramite fax o e-mail) da inviarsi a cura dell'impresa esecutrice agli uffici comunali o al custode del cimitero, ove presente.*

*Non è consentito eseguire i lavori di cui sopra nei giorni festivi, nel periodo dal 28 ottobre al 10 novembre (commemorazione dei defunti) salvo particolari esigenze tecniche; nel qual caso i lavori potranno essere autorizzati dall'Ufficio Cimiteri.*

*Per la esecuzione dei lavori, non è consentito alle imprese l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dagli utenti dei cimiteri.*

*E' fatto divieto alle imprese medesime autorizzate ad eseguire lavori per conto di privati, di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.*

*Nel caso di accertamento di comportamento scorretto, vige quanto disposto dall'Articolo 73 - comma 4 del presente Regolamento.*

*I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori descritti nel 1° comma, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.*

#### **Articolo 71**

##### **Modalità dei lavori**

*I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.*

*I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.*

*I cippi dei campi comuni, nel momento in cui vengono sostituiti da un monumento funebre, devono essere rimossi a cura del posatore con la massima cura e consegnati al personale cimiteriale. Non è consentita la posa di lapidi nemmeno in via provvisoria nei campi di inumazione comune nei sei mesi successivi all'inumazione. vengono posizionati provvisori in legno dal personale addetto. Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'ufficio. Nell'autorizzazione saranno specificati le modalità e i tempi del prelievo da eseguirsi comunque a cura e spese degli interessati. L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale cimiteriale.*

*Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio.*

*Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzata. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.*

#### **Articolo 72**

##### **Costruzione di sepolture private**

*Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa.*

*La costruzione della sepoltura privata è soggetta a sorveglianza da parte del competente settore tecnico comunale.*

*Nella costruzione di tombe di famiglia l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori, o personale di servizio.*

*È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio.*

*Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero di cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale.*

### **TITOLO VIII**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 73**

##### **Sanzioni**

*Il mancato rispetto entro 30 giorni alle ingiunzioni fatte dal Comune e contestanti la mancata osservanza di norme del presente Regolamento, comporta la sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a Euro 50,00 (cinquanta) né superiore a Euro 1.500,00 (millecinquecento) ai sensi della Legge n. 689/81 e s.m.i.*

*Il mancato pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla sua notifica, comporterà la sospensione di qualsiasi operazione cimiteriale relativa al manufatto o sepoltura oggetto della sanzione, fatta salva ogni possibilità di recupero della sanzione da parte del Comune.*

*In caso di recidiva (più infrazioni al Regolamento) la sanzione viene ogni volta raddoppiata sulla precedente fino al massimo previsto per singola infrazione. Inoltre il Comune ha facoltà di ricorrere, quando lo ritiene opportuno, alla dichiarazione di "abbandono per incuria" della sepoltura e relativa concessione, attivando la procedura di cui al Titolo IV di questo Regolamento. Per una violazione al presente Regolamento commessa dalle Imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste nei precedenti commi, l'Ufficio Cimiteri, previo contraddittorio con l'Impresa interessata, potrà sospendere l'autorizzazione all'ingresso nei cimiteri, per un periodo di tempo variabile da 5 giorni a 6 mesi, secondo la gravità della violazione stessa.*

#### **Articolo 74**

Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

*Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.*

*Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i. e le altre norme nazionali e regionali in vigore in tema di Polizia Mortuaria.*

#### **Articolo 75**

Abrogazioni di norme

*Sono abrogate le norme di polizia mortuaria contenute in provvedimenti amministrativi o disciplinari incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento.*

E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato precedentemente dall'Amministrazione Comunale che sia in contrasto con il presente Regolamento.